

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO E PRIVATO CON
STRUTTURE PERMANENTI O PROVVISORIE
AD USO DELL' ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E PER IL CONSUMO SUL POSTO.

Approvato con delib. Consiglio comunale n. 119 del 28/07/2020

I° VARIANTE approvata con delib. Consiglio comunale n. 115 del 27/11/2023

REGOLAMENTO
DEHORS

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO CON
STRUTTURE PERMANENTI E PROVVISORIE AD USO DELL'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER IL CONSUMO SUL
POSTO.

(REGOLAMENTO DEHORS)

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	2
ARTICOLO 2 - CONTENUTI	2
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 4 – OCCUPAZIONI PER IL CONSUMO SUL POSTO.....	3
ARTICOLO 5 - COMPOSIZIONE	4
ARTICOLO 6 – UBICAZIONE, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE.....	5
ARTICOLO 7 – INSTALLAZIONE STRUTTURE IN AMPI GIARDINI O SPAZI INTERNI.....	8
ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ.....	9
ARTICOLO 9 - PROCEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS	10
ARTICOLO 10 -ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ.....	12
ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .	12
ARTICOLO 12 - SANZIONI	13

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico e del suolo privato mediante 'dehors' stagionali o permanenti per la somministrazione e/o il consumo sul posto di alimenti e bevande, con la finalità del minor impatto sui luoghi, della salvaguardia del decoro urbano, del rispetto degli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante e della libertà di iniziativa economica.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.
3. Nel centro storico non possono essere rese edificabili le aree di pertinenza dei complessi insediativi storici. Pertanto in dette aree sono ammesse solo strutture provvisorie soggette a comunicazione ai sensi dell'art.7 L.R. n°15/2013
4. Nelle aree private pertinenziali di edifici posti fuori dal centro storico, le strutture permanenti sono ammesse esclusivamente in aree che non risultino inedificabili dal PSC/RUE.

2

ARTICOLO 2 - CONTENUTI

1. Il regolamento e gli allegati tecnici contengono indicazioni e prescrizioni per le successive progettazioni di dettaglio, riferite ai manufatti di cui al precedente articolo. In particolare sono individuati:
 - Allegato 1 - Tavola 1 - Ambiti - Elaborato grafico individua la suddivisione del territorio del Centro storico per ambiti;
 - Allegato 2 – Schede d'ambito - che individua le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;
 - Allegato 3 – Abaco – che individua i materiali ed i dettagli di arredo;

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Per “dehors” si intendono l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, improntati a criteri di leggerezza e minor impatto possibile anche dal punto di vista architettonico, posti in modo funzionale ed armonico su area

pubblica o privata che costituisce, delimita ed arreda uno spazio all'aperto annesso ad un locale o esercizio in cui sono consentiti la somministrazione od il consumo sul posto di alimenti o bevande.

2. Per “dehors provvisorio” si intende la struttura, di cui al precedente comma 1, installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare. (Si precisa che la concessione temporanea – regolamento Canone Unico Patrimoniale CUP - ha una tariffazione giornaliera e non annuale, il tutto come disciplinato dall'art.3 commi 1 e 2 de citato regolamento CUP)
3. Per “dehors permanente” si intende la struttura, di cui al precedente comma 1, installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni.
4. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende l'attività svolta ai sensi della Legge regionale n.14/2003, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio e/o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, appositamente attrezzati e gestiti a tal fine.
5. Per consumo sul posto si intende il consumo di prodotti di gastronomia, effettuato dalle attività commerciali di vicinato abilitate alla vendita di prodotti alimentari nei locali dell'esercizio, e/o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, appositamente attrezzati e gestiti senza il servizio assistito di somministrazione ma con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Gli esercizi che possono essere autorizzati per il consumo sul posto all'esterno dell'esercizio sono individuati al successivo articolo 4.
6. L'occupazione di suolo pubblico o privato, costituita dalla collocazione di soli tavolini e sedie o solo panche ed eventuali ombrelloni (tipologia A), poste in adiacenza ai fabbricati, non costituisce dehors, tuttavia dovrà essere autorizzata l'occupazione del suolo e corrisposto il tributo, se dovuto, per il periodo di utilizzo come previsto dal Regolamento COSAP.

ARTICOLO 4 – OCCUPAZIONI PER IL CONSUMO SUL POSTO

- 1) Possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico o privato per il consumo sul posto:
 - a) gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la SCIA per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (art.4, comma 1, lettera d) D.lgs.114/1998);
 - b) le attività artigianali iscritte nell'albo di cui all'art. 5, co.1, della L.443/1985, che effettuano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei

- prodotti alimentari di produzione propria, se abilitate anche come esercizio di vicinato alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
- c) le attività di panificazione e produzione prodotti da forno che effettuano la vendita dei prodotti di propria produzione ai sensi dell'art.4 della L.248/2006

ARTICOLO 5 - COMPOSIZIONE

1. Nell'elaborato Tavola 1 allegata al presente regolamento sono individuati gli Ambiti del Centro Storico nei quali sono indicate le modalità di composizione degli elementi di arredo da impiegarsi come segue:
 - a) perimetro del Centro Storico quale ambito di applicazione del presente regolamento;
 - b) edifici ed aree di pertinenza vincolate ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 42/2004 (Capo 4.1 RUE);
 - c) altri edifici di interesse storico architettonico (Capo 4.1 RUE);
 - d) ampi giardini e aree di pregio pubbliche e private;
 - e) zone pedonali del Centro Storico;
 - f) ambito a vocazione prevalente commerciale produttiva terziaria;
 - g) ambito a vocazione prevalente residenziale.
2. Nell'allegato 3 - Abaco, sono definiti e classificati gli elementi di arredo delle strutture esterne di cui al precedente articolo 3 e le loro modalità di impiego, come di seguito indicato:
 - A. pedana modulare;
 - B. delimitazioni e protezioni laterali:
 - B.1 parapetto,
 - B.2 pannelli trasparenti fissi bassi e alti,
 - B.3 pannelli trasparenti scorrevoli,
 - B.4 pannelli trasparenti a scorrere laterali;
 - C. coperture di protezione e riparo:
 - C.1 ombrellone a supporto centrale / laterale / sopra e sotto / multiplo,
 - C.2 pergola con tenda estensibile e gazebo o fissa,
 - C.3 copertura in cristallo o altro materiale rigido;
 - D. accessori:
 - D.1 lampade riscaldanti,
 - D.2 base di sostegno,
 - D.3 carrelli e/o mobili su ruote;
 - E. arredi mobili

E.1 sedie in legno / metallo / pvc,

E.2 sgabelli in legno / metallo / pvc,

E.3 tavolini in legno / metallo / pvc,

E.4 panche in legno / metallo.

3. I materiali da impiegare, le forme ed i colori sono quelli indicati nell'Abaco. Per quanto non specificato dovranno essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
4. Le modifiche ed integrazioni agli allegati potranno essere approvate con atti deliberativi di Giunta Comunale.

ARTICOLO 6 – UBICAZIONE, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

1. Tutti gli elementi e le strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e, nelle zone individuate nell'elaborato grafico degli ambiti (Allegato 1) di cui alle lettere b) e c) articolo 5 comma 1 del presente regolamento ("Immobili di interesse storico-architettonico tutelati dal D.Lgs. 42/2004 e "Altri immobili di interesse storico-architettonico", non devono entrare in contatto con strutture od altri elementi dell'edificio se vincolato. Il dehors non dovrà essere completamente di ostacolo alle visuali dei monumenti storici. Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a garantire almeno una visuale prospettica con una fascia di rispetto libera da arredi.
2. Le occupazioni di suolo ricadenti nell'art.10, comma 4, lettera g) del D.lgs n.42/2004 sono soggette all'autorizzazione della Soprintendenza competente per territorio ai sensi degli artt. 21 e 106 del medesimo Decreto Legislativo.
3. Le occupazioni di suolo per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per il consumo sul posto ai sensi del precedente art.3 commi 4 e 5 con soli tavolini e sedie - o solo panche, ed eventuali ombrelloni (tipologia A) , purché nel rispetto dei materiali, forme e colori indicati nell'Abaco non sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza in quanto l'allestimento di tali aree non si configura come intervento diretto sul bene culturale di cui al citato art. 21 D.lgs.42/2004.
- 3.bis Le occupazioni di suolo per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per il consumo sul posto, ai sensi dei precedenti 3 commi, relative a locali che sono inseriti in edifici interessati da cantieri in cui sono in corso lavori edilizi post sisma 2012, sono considerati a tutti gli effetti provvisori per tutta la durata del cantiere, come prorogata dalle ordinanze commissariali sul regime di emergenza sisma 2012, e pertanto possono derogare dalle tipologie previste dall'allegato al presente regolamento, nel rispetto del decoro dell'intorno e delle condizioni

minime di sicurezza delle strutture installate.

4. La conservazione degli arredi in orario di chiusura e/o cessazione dell'attività deve avvenire in condizioni di decoro e nel rispetto dei luoghi di valenza storico-artistica; non dovranno interferire con le strutture murarie ed architettoniche degli edifici e la loro conservazione dovrà avvenire con le modalità di minore impatto possibile sui luoghi. Nel progetto allegato alla richiesta di occupazione di suolo si dovranno evidenziare i sistemi di chiusura e sicurezza che si intendono adottare.

Quando possibile gli arredi dovranno essere ritirati e riposti in spazi e locali nella disponibilità dell'esercizio. Qualora non sia possibile rimuovere gli ombrelloni, questi dovranno essere chiusi.

5. Le occupazioni nei sottoportici degli edifici, non espressamente vincolati ai sensi del D.lgs. n.42/2004, non sono soggette ad autorizzazione della Soprintendenza.
6. È vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di fioriera a delimitazione dell'area occupata fatto salvo che le fioriere non siano integrate nella struttura di delimitazione laterale e/o contenute all'interno della dimensione del suolo concesso in uso.
7. Le occupazioni di suolo di cui al precedente art. 3 commi 4 e 5 non sono consentite negli spazi destinati alla sosta autoveicoli fatto salvo specifica autorizzazione della Polizia Locale.
8. Le strutture esterne e le pedane devono essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio; il fronte lineare sull'area occupata dalla struttura non dovrà essere, di norma, superiore al fronte dei locali utilizzati per l'attività.
9. L'occupazione sotto i portici o sui marciapiedi deve mantenere liberi da qualsiasi impedimento degli spazi necessari alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, o comunque garantire un'adeguata percorrenza nel rispetto delle normative in materia di barriere architettoniche. Detti spazi non potranno comunque essere inferiori a m. 2,00 per i portici e m.1,20 per i marciapiedi. La misura dello spazio libero sotto il portico può essere ridotta in ragione della dimensione del portico, mantenendo il rispetto del minimo inderogabile di m.1,20. Sotto i portici non sono ammessi ombrelloni o altre forme di coperture ma solo eventualmente protezioni laterali. Eventuali coperture di strutture realizzate all'interno di gallerie aventi rilevanti altezze, saranno valutate e autorizzate nel rispetto delle tipologie presenti nell'abaco.
10. Non è consentito occupare spazio e installare strutture a distanza inferiore a 5 m dalle intersezioni viarie principali (fatto salvo parere della Polizia Locale); in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i "dehors" non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare; inoltre il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli e non potrà essere installato qualora il suo posizionamento sia in contrasto con il codice della strada.
11. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, qualora l'occupazione sia effettuata anche parzialmente sulla carreggiata, la struttura dovrà essere munita di adeguata segnalazione per l'ingombro del dehors, inoltre dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari al transito dei mezzi

di soccorso (ad esempio ambulanze, mezzi dei VV.F. mezzi delle forze dell'ordine ecc...) dei mezzi pubblici, oltre che dei mezzi delle imprese incaricate per la raccolta dei rifiuti. Sono fatte salve eventuali diverse valutazioni, adeguatamente motivate, che garantiscano comunque la percorrenza pedonale anche da parte di persone con limitata o impedita capacità motoria e dei mezzi di soccorso.

12. Nelle zone con carenze di parcheggi o particolari necessità di sosta degli autoveicoli, saranno valutate con particolare attenzione, in accordo con la Polizia Locale, le esigenze di sosta degli autoveicoli anche autorizzando, solamente occupazioni limitate al periodo estivo.
13. La collocazione delle varie tipologie di dehors sui sedimi pubblici tiene conto della divisione del territorio negli ambiti urbani individuati nell'allegata tavola 1.
14. Le strutture esterne o le pedane devono essere realizzate in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti con limitata o impedita capacità motoria. La pedana deve assicurare il naturale deflusso delle acque piovane e le eventuali ispezioni delle caditoie e tombini. I "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc).
15. La quota di imposta del piano di calpestio della pedana, non può superare di norma l'altezza di cm.10 dalla quota stradale; l'altezza massima delle strutture non può superare m.2,40 in gronda e m.3,50 in colmo.
16. Gli elementi portanti e di protezione laterale delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, devono essere conformi alle vigenti normative, ivi comprese le norme in materia di riduzione del rischio sismico quando applicabili, e la loro idoneità deve essere attestata da apposita documentazione tecnica, conservata presso l'esercizio.
17. Gli arredi devono essere realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e garantire un'adeguata resistenza al fuoco oltre a garantire il rispetto dell'idoneità igienico sanitaria, fatto salvo l'obbligo di conservazione e produzione della documentazione prevista dalle specifiche norme in materia. Nel caso di controlli è fatto obbligo esibire la predetta documentazione.
18. Le protezioni laterali devono essere trasparenti e mobili per un'altezza massima compresa tra m.1,60 - m. 2,20. Sono consentite esclusivamente su tre lati.
19. Sugli elementi componenti le strutture esterne non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere.

20. Con riferimento alle dimensioni, i dehors devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- la superficie massima consentita per l'installazione del dehors è pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a 70 mq;
- la superficie massima consentita per la semplice occupazione suolo con tavoli sedie e ombrelloni, non ha limiti specifici, sarà valutata in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta;
- la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors non può superare il fronte dell'esercizio; eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 30% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto e sottoscritto dei proprietari e/o gestori dei limitrofi interessati; in caso di condominio, occorre l'assenso dell'assemblea condominiale;
- la profondità massima consentita è:
 - a) su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità della stessa area di sosta;
 - b) su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicata l'attività; un'area più larga può essere autorizzata fino al massimo del 50%, a condizione che vi sia l'assenso scritto e sottoscritto dei proprietari fronti stanti, solo per i dehors aperti con pedana e delimitazioni, resta, comunque, salva la disposizione di mantenere uno spazio libero necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.

ARTICOLO 7 – INSTALLAZIONE STRUTTURE IN AMPI GIARDINI O SPAZI INTERNI

1. Nell'allegata tav. 1- AMBITI (Centro Storico) è individuato l'ambito "Aree soggette a tutela (ampi giardini, aree di pregio) nei quali è possibile installare strutture di ampie dimensioni al servizio di attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar ristoranti) e altri usi ammessi dal RUE. Tali strutture se realizzate su suolo pubblico potranno essere autorizzate per un periodo superiore ai sei mesi, alle condizioni di cui al presente regolamento. Se installate su suolo privato la durata dell'installazione non potrà essere superiore a mesi 6 e la superficie massima coperta non dovrà superare il 10% della superficie scoperta pertinenziale dell'edificio stesso.

2. Per l'installazione e realizzazione di tali strutture (fatto salvo per manifestazioni temporanee) in area pubblica e/o privata si rimanda a quanto definito all'art.1 commi 3 e 4 del presente regolamento.
3. Le strutture definite Gazebo di cui all'art.5.1.10 del RUE (sia per dimensione che materiale e per caratteristiche) sono regolamentate dallo stesso articolo del RUE e per le stesse non è previsto alcun titolo edilizio ma la sola eventuale autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 8 –MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ

1. Il titolare dell'attività è tenuto a:
 - a. mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
 - b. mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;
 - c. ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere preferibilmente custoditi in luogo privato, o, ove presente un dehors o una pedana, custoditi ordinatamente all'interno di apposita delimitazione dove dovranno essere resi inutilizzabili;
 - d. in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;
 - e. in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzativo di occupazione di suolo pubblico a rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;
 - f. riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. Le strutture e i manufatti di cui al presente regolamento devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Tali strutture dovranno essere sottoposte ad opportuna e periodica manutenzione ad esclusiva cura e responsabilità del titolare della concessione di suolo pubblico. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della

concessione di suolo pubblico, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), dovrà essere preventivamente autorizzata presentando una nuova richiesta di modifica alla concessione di suolo pubblico originaria.

ARTICOLO 9 - PROCEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

1. Il titolare di una attività che intende collocare un dehors o semplici arredi come tavolini, sedie e panche su suolo pubblico deve ottenere specifica concessione/autorizzazione di suolo pubblico con procedimento SUAP con acquisizione di pareri e atti autorizzativi necessari. Nel caso detta installazione avvenga su suolo privato si deve avviare comunque un procedimento unico SUAP

2. A tal fine, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve presentare formale domanda unica SUAP su apposita modulistica già predisposta, completa di tutte le dichiarazioni necessarie.

3. Nella domanda unica di procedimento SUAP dovrà essere dichiarato se si intende installare manufatti temporanei di cui all'art.7, comma 1 lettera f) della L.R. n.15/2013) o permanenti ai sensi dell'art. 5.1.11 del RUE vigente di durata superiore a 180 giorni. Nel caso di occupazione di suolo pubblico la concessione avrà una durata massima di anni 9 eventualmente rinnovabili.

4. La documentazione da allegare alla domanda di procedimento unico SUAP si distingue, a seconda della tipologia di manufatti che s'intendono collocare e delle zone del territorio comunale, come di seguito riportato:

4.1 dehors aperti, parzialmente chiusi, chiusi:

presentazione istanza di cui al punto 2, corredata da adeguata documentazione:

Se il manufatto per il quale si richiede l'occupazione di suolo risulta essere di tipologia parzialmente chiuso o chiuso e di durata superiore ai 180 giorni per anno solare (durata permanente) occorre allegare alla domanda unica SUAP la richiesta del titolo abilitativo completa di quanto segue.

a. planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati dimensioni interne dell'esercizio commerciale al fine di verificare la superficie massima che il dehors esterno potrà avere, tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che

interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.;

- b. planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:50, nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi architettonici, i colori; rendering del dehors
- c. relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato;
- d. schede tecniche a colori dell'eventuale ombrellone o tenda;
- e. schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli sedie, sistemi di illuminazione, se previsti, pedane, delimitazioni coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc.);
- f. fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- g. modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;
- h. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- i. scheda tecnica dell'impresa produttrice relativa allo specifico prodotto che verrà installato.

L'istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) è trasmessa per conoscenza al Servizio Interventi Economici e comporta l'acquisizione dei pareri degli uffici competenti in materia di viabilità (Polizia Locale e/o Settore Lavori Pubblici – Ufficio Patrimonio e Ufficio Manutenzioni) e di corretto inserimento ambientale (SUE) corredato di parere espresso dalla CQAP nei casi in cui sia necessario; se il parere dei suddetti uffici è favorevole, il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento unico SUAP.

Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni se comprensivo di titolo abilitativo o di 60 giorni negli altri casi.

4.2 Semplici e limitati arredi come tavoli, sedie, panche e ombrelloni:

presentazione dell'istanza di cui al punto 2, corredata dalla seguente documentazione:

- a) piantina schematica dell'occupazione, redatta dall'interessato;
- b) schede tecniche o fotografie a colori degli elementi di arredo;
- c) fotografie a colori del luogo dove si intende praticare l'occupazione;
- d) modalità di gestione degli arredi e delle attrezzature durante i periodi di chiusura;

L'istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) è trasmessa per conoscenza al Servizio Interventi Economici e comporta l'acquisizione dei pareri degli uffici competenti in materia di viabilità (Polizia Municipale e/o Settore Lavori Pubblici – Ufficio Patrimonio e Ufficio Manutenzioni); se il parere dei suddetti uffici è favorevole, il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento unico SUAP. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni.

4. Qualora l'interessato non abbia provveduto a fornire la documentazione completa in sede di presentazione dell'istanza, l'ufficio provvederà a richiedere l'eventuale documentazione mancante ed il termine di 30 gg. per il rilascio ridecorrerà dalla data di integrazione da parte della ditta della documentazione richiesta.

5. Copia del provvedimento autorizzativo unico SUAP verrà trasmesso al Servizio Tributi e al Servizio Interventi Economici e alla Polizia Locale.

ARTICOLO 10 - ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

1. A realizzazione ultimata, il titolare dell'occupazione del suolo pubblico e/o privato, congiuntamente al professionista autore del progetto, dovrà fornire ai competenti uffici comunali attestazione di corretta esecuzione e conformità dell'intervento alle prescrizioni del presente regolamento, corredata da documentazione fotografica. Dovrà altresì fornire le dichiarazioni di conformità (rilasciate dalla ditta realizzatrice degli impianti) degli eventuali impianti realizzati. L'avvenuta presentazione dell'attestazione di conformità costituirà un allegato obbligatorio al buon esito della procedura di ampliamento della superficie commerciale. Il Titolare della occupazione di suolo, dovrà esporre permanentemente per tutta la durata della concessione in luogo visibile agli enti che effettuano i controlli copia della concessione rilasciata completa di planimetria di occupazione del suolo.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Oltre a quanto già previsto all'art. 11 del "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone – Regolamento COSAP" approvato con atto di C.C. n°227 del 21/12/1998 e smi, la concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors o semplici arredi è sospesa, oltre che per ragioni di interesse pubblico, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. agli arredi autorizzati siano apportate modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato;
- b. gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;

- c. la mancanza di manutenzione che comporti nocumento al decoro;
- d. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti;
- e. gli elementi d'arredo non siano ritirati e custoditi con le modalità previste nel presente regolamento;
- f. in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico;
- g. in caso di utilizzo anche saltuario e occasionale del dehor per scopi o attività diverse dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande o consumo sul posto.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo, quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

2. Oltre a quanto già previsto agli artt.10 e 11 del "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone – Regolamento COSAP" approvato con atto di C.C. n°227 del 21/12/1998 e smi, la concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors o semplici arredi è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. in caso di revoca dell'autorizzazione o di ordinanza di chiusura dell'esercizio che la ha ottenuta;
- b. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehor per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi;
- c. in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione.

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 1) e 2) previa segnalazione scritta e motivata dell'irregolarità accertata da parte dei servizi preposti al controllo, sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione di suolo pubblico, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. Per l'applicazione delle sanzioni, si rimanda a quanto previsto all'art.25 del "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del

relativo canone” approvato con atto di C.C. n°227 del 21/12/1998 e smi – Regolamento COSAP. In particolare sono sanzionate dall’art.25 comma 5 del sopracitato Regolamento COSAP le occupazioni difformi a quanto previsto dal presente regolamento.

2. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare, ai sensi di quanto previsto dall’art.3 comma 16 e seguenti della L. 15 luglio 2009, n. 94, l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Queste disposizioni si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.